



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO “MARINA DI VARAZZE”

(aggiornato con Ordinanza n. 17/2012 del 13/02/2012)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il porto turistico di “Marina di Varazze” (d’ora in avanti “porto”) è delimitato a nord dai Cantieri Baglietto, a nord-est dal molo di sottoflutto, a sud-est e sud dal molo di sopraflutto e a ovest dalle strutture portuali confinanti con la Strada provinciale 1 Aurelia (planimetria del porto in allegato 1).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente.

Art. 2 – Denominazione di banchine e pontili

Nel porto, come individuato al precedente art. 1, sono presenti le seguenti strutture di ormeggio:

- a) banchina interne ai moli di sopraflutto e di sottoflutto;
- b) moli contraddistinti dalle lettere A, B e C;
- c) n. 12 pontili fissi radicati sui moli C e A;
- d) n. 3 pontili galleggianti radicati sul molo B.

L’imboccatura di accesso al porto è orientata a nord-est.

Art. 3 - Disciplina della destinazione degli ormeggi

L’assegnazione degli ormeggi alle unità da diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario.

La destinazione degli ormeggi per le unità da pesca e da traffico è demandata alla locale Autorità Marittima, in forza delle norme del Codice della navigazione.

Il concessionario è tenuto a riservare -indicandoli adeguatamente con apposita segnaletica- idonei posti d’ormeggio destinati alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio e antinquinamento.

“Inoltre deve essere individuato un tratto di banchina di 30 metri per garantire l’ormeggio in emergenza di unità di Stato e/o privato. Tale ormeggio deve essere mantenuto costantemente libero e la viabilità che conduce al citato posto di ormeggio deve essere sempre mantenuta libera da ostacoli che impediscano o rallentino l’intervento in zona dei mezzi di soccorso. La predetta banchina viene individuata presso la testata del molo di sopraflutto, con relativi oneri di segnaletica verticale ed orizzontale a carico del concessionario”.

Art. 4 - Assegnazioni e riserve ormeggi - Transito unità

Il concessionario deve altresì assicurare la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto in transito in numero non inferiore al 10% dei posti complessivi, garantendone altresì la gratuità per una permanenza all’ormeggio se inferiore alle 12 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa fra le ore 08.00 e le ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di un mese.

Art. 5 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata e devono mantenere la dritta.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.

In porto le unità devono mantenere una velocità di sicurezza di 2 (due) nodi.

Sono escluse da tale limitazione, le unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia impegnate in situazioni di emergenza/soccorso/antiquinamento.

Art. 6 - Divieti

La zona di mare di forma semicircolare antistante l'imboccatura del porto, costituita dall'allineamento dei fanali di accesso al porto, per un raggio di metri 200 (duecento), incentrato nel punto mediano della congiungente stessa, è interdetta alla sosta, all'ormeggio e a ogni altra attività direttamente o di riflesso, connessa con l'uso del mare, nonché all'effettuazione di:

- gare sportive, con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione;
- esercitazioni ed allenamenti;
- immersioni e pesca subacquea;
- pesca di qualunque genere;
- sci nautico;
- paracadutismo ascensionale;
- balneazione;
- surfing, windsurfing e kite-surfing.

Nelle acque portuali è altresì vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico, dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area portuale è inoltre vietato:

1. gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di gestione dei rifiuti", approvato con Ordinanza n. 14/2009 di questa Capitaneria di Porto;
2. occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con imbarcazioni di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
3. le unità da pesca sono autorizzate a mantenere le reti e i relativi attrezzi, purché tenuti in buon ordine e che non siano di ostacolo e/o pericolo alla circolazione viaria. A tal fine la Società concessionaria, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Locale Marittimo di Varazze, dovrà individuare apposita area, con funzioni di deposito, al fine di ridurre al minimo il materiale depositato in banchina, per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
4. l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle unità;
5. effettuare, a bordo delle unità (sia a terra che in acqua), lavori con uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto dal successivo Capo III;
6. il lavaggio della carena delle unità, se non presso i siti all'uopo previsti;
7. esercitare qualsiasi attività di pesca.

Art. 7 - Obblighi del concessionario/gestore

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società concessionaria è tenuta a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario (bitte; anelli, corpi morti e catenarie) per le imbarcazioni;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali.
- l'esercizio dello scivolo e il servizio di alaggio/varo;
- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle autorità competenti;
- munire il personale dipendente di appositi indumenti che ne rendano agevole il riconoscimento;
- la predisposizione del "Piano delle emergenze" e la pronta reperibilità del personale.

La Società concessionaria deve, inoltre:

- disporre, a cura del proprietario, la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione e del porto. In caso di inadempienza dell'interessato, potrà procedere autonomamente ad alare l'imbarcazione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- mantenere un registro o piano aggiornato delle unità presenti in porto;
- per le unità in transito, deve essere compilata e custodita apposita scheda, contenente le generalità complete del comandante, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e di destinazione ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Porto turistico di Varazze" e corredata, oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF portatile e/o telefono cellulare, per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione del porto;
- tenere prontamente disponibili, all'interno della locale Direzione del porto, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza, nonché copia delle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Savona nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
- comunicare a mezzo fax al locale Ufficio Marittimo, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria, allegando copia dei relativi documenti di bordo, ovvero una scheda riportante i dati principali dell'unità;
- assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno.

Art. 8 - Sicurezza della navigazione e portuale

A cura del relativo comandante e/o del proprietario/armatore:

- tutte le unità devono possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;
- le imbarcazioni attraccate ai pontili e alle banchine del porto devono essere ormeggiate secondo i principi dell'arte marinaresca, con cavi di idonea dimensione e robustezza e dotate di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero.

CAPO II - DELLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO

Art. 9 - Alaggio e varo delle unità

La zona portuale destinata alle attività di alaggio, varo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni consiste esclusivamente nelle seguenti zone:

- piazzale antistante la radice del molo di sopraflutto, denominato Piazza dei Fabbri, (denominato anche "Piazzale degli Artigiani");
- banchina Artigiani n. 1: evidenziata come "zona 1" nella planimetria in allegato 2 (denominata "Area banchina di rimessaggio e/o alaggio e varo");
- banchina Artigiani n.2: evidenziata come "zona 2" nella planimetria in allegato 2 (denominata "Area operativa di alaggio e varo" o "Area operativa");
- scivolo di alaggio e varo per natanti;
- fascia di rispetto in Piazza dei Fabbri, della profondità di metri 5, con inizio dai new-jersey posizionati lungo il marciapiede e corrente parallelamente al muro paraonde. Al suo interno, la fascia di 2 metri dal muro paraonde deve rimanere sempre sgombra da qualunque tipo di materiale e/o ostacolo, in quanto "corsia di emergenza"; nell'ulteriore fascia di 3 metri potranno invece essere posizionate unità in rimessaggio, con divieto di realizzare qualunque tipo di lavorazione.

All'interno delle suddette aree - fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 26 - è vietato l'accesso al pubblico e agli autoveicoli privati.

Nel corso delle attività che ivi si svolgono, dovrà essere individuato un "responsabile delle operazioni" (persona fisica ovvero legale rappresentante) autorizzato ad esercitare l'attività cantieristica/lavorativa, ovvero diverso soggetto da questi specificamente e formalmente incaricato di seguire e coordinare le operazioni. Il nominativo del responsabile delle operazioni di ogni singolo cantiere dovrà essere comunicato in forma scritta sia alla locale Autorità Marittima che alla Società concessionaria.

Qualunque transito di trasporti eccezionali e movimentazione di unità su veicoli che interessi la viabilità portuale dovrà sempre essere comunicato al locale Ufficio Marittimo per iscritto.

Nel caso in cui tali transiti comportino la temporanea chiusura della viabilità portuale, il responsabile delle operazioni dovrà munirsi preventivamente di formale nulla-osta della Direzione del porto.

Qualora ottenuto, dovrà avanzare istanza, corredata dal nulla-osta medesimo, al locale Ufficio Marittimo che provvederà ad autorizzare, se del caso, la chiusura della viabilità, disponendo l'adozione di eventuali, ulteriori misure di sicurezza.

Nell'istanza il responsabile delle operazioni dovrà riportare tempi e modi, nonché i mezzi interessati e le aree di parcheggio individuate.

Il responsabile delle operazioni dovrà rispettare tutte le disposizioni eventualmente indicate dalla Società concessionaria, dalla ditta operante e dall'Autorità Marittima e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone o cose.

Prima dell'effettuazione dell'alaggio e/o del varo, il responsabile delle operazioni dovrà, con congruo anticipo, comunicare per iscritto all'Autorità Marittima ed al concessionario, per l'adozione di eventuali, ulteriori misure di sicurezza, l'inizio e la presunta durata e dovrà porre in essere opportune misure di pubblicità.

Per le operazioni di alaggio e varo delle unità, devono essere esclusivamente utilizzati, sotto la responsabilità dei soggetti che esercitano attività professionali - purché regolarmente autorizzati dal punto di vista demaniale marittimo - i mezzi di sollevamento ivi presenti.

L'utilizzazione di mezzi differenti, ovvero appartenenti al proprietario dell'unità da alare, potrà avvenire previo favorevole assenso del concessionario, sentiti i soggetti responsabili dei lavori.

Qualora le operazioni di alaggio e varo avvengano mediante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, esse devono essere eseguite con la massima celerità consentita, senza persone a bordo dell'unità alata/varata, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di sicurezza.

Le unità devono essere trasferite nella zona o banchina ove si effettuerà l'alaggio/varo, solo quando il mezzo di sollevamento è pronto all'esecuzione delle predette operazioni.

La Banchina Artigiani n. 2 è destinata esclusivamente alle operazioni di alaggio/varo o scarico acque nere e di sentina; in tale ambito è vietata la sosta di qualsiasi veicolo e mezzo meccanico e il deposito di merci, materiali e attrezzature non direttamente connesse con le operazioni di alaggio/varo. Tale divieto dovrà essere opportunamente segnalato mediante apposita cartellonistica da parte della Società concessionaria. Eventuali deroghe, per motivi di sicurezza, potranno essere rilasciate dalla locale Autorità Marittima, sentita la Società concessionaria. Nell'area è vietato l'uso contestuale di due o più mezzi di sollevamento.

Una volta terminate le operazioni, coloro che utilizzano lo scalo devono celermente allontanare gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzate per le operazioni avendo cura di:

- trasferire l'eventuale unità alata esclusivamente con carrelli o invasi gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio;
- non creare intralcio alla viabilità portuale;
- adottare tutte le precauzioni possibili per evitare situazioni pericolo;
- raggiungere celermente, con l'unità varata, l'ormeggio assegnato ovvero allontanarsi dal porto.

La Banchina Artigiani n. 1 può essere destinata al rimessaggio delle imbarcazioni e il relativo specchio acqueo antistante può essere destinato, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, al temporaneo ormeggio in attesa di alaggio o successivo al varo, anche per completare le attività connesse. L'area dovrà essere appositamente delimitata dal responsabile delle operazioni, con sistema che possa dissuadere l'accesso a persone non autorizzate. E' vietato collocare unità che sporgano al di fuori dei limiti dell'area di cui trattasi. Al suo interno potranno essere effettuati piccoli lavori di manutenzione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non dovranno prevedere l'uso di fiamme libere e/o attività che implicino temperature tali da innescare incendi;
- non dovrà essere previsto alcun intervento di lavaggio delle carene;
- per le operazioni di risciacquo delle unità, dovrà essere previsto idoneo sistema di raccolta delle acque e/o dei residui del lavaggio.

Il lavaggio e la pulitura delle carene possono essere effettuati esclusivamente nella zona all'uopo attrezzata all'interno della Piazza dei Fabbri con i prescritti sistemi di raccolta e/o depurazione delle acque reflue e nel rispetto della vigente normativa in materia.

I soggetti che svolgono attività cantieristiche o di alaggio e varo delle imbarcazioni in porto devono essere in regola con le previsioni del Codice della navigazione in materia di attività svolte sul demanio marittimo.

In caso di allerta meteo che preveda mare agitato tale da rendere possibile il superamento della diga di sopraflutto, il responsabile delle operazioni di ogni singolo cantiere nautico è autorizzato ad occupare, per il solo tempo relativo all'emergenza, qualunque area libera del piazzale, ovvero l'intera corsia della carreggiata, provvedendo a transennarne i limiti e a posizionare la prevista segnaletica, dandone immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima e alla Società concessionaria.

Art. 10 - Alaggio e varo unità presso i Cantieri Baglietto

In caso di apertura del ponte che preclude l'accesso agli specchi acquei prospicienti il Cantiere Baglietto, la Direzione del cantiere è tenuta a far pervenire, con congruo anticipo, relativa comunicazione alla locale Autorità Marittima e alla Società concessionaria per le eventuali azioni e valutazioni di rispettiva competenza, nonché ad assicurare la vigilanza con proprio personale, al fine di prevenire situazioni di pericolo connesse con la fruibilità pedonale delle opere portuali.

CAPO III - DEI LAVORI CON USO FIAMMA

Art. 11 - Campo di applicazione

I lavori con uso di fiamma (miscela ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) a bordo delle unità in porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 272 sono regolati dal presente Capo, non applicabile ai lavori nei cantieri navali.

Art. 12 - Tipologia e modalità di effettuazione dei lavori

In porto è consentita l'esecuzione esclusivamente di lavori considerati di scarsa rilevanza, come definibili alla luce del dispaccio prot. n. DEM3/850 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/03/2002.

Per lavori di scarsa rilevanza si intendono:

1. lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci, passacavi, ecc. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità.
2. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, parete in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.).

I lavori per rispondere ai requisiti di scarsa rilevanza dovranno inoltre:

- 1) essere effettuate in ore diurne;
- 2) non inficiare la sicurezza dell'unità;
- 3) non comportare pericolo per persone e/o cose;
- 4) non comportare l'immobilizzazione dell'unità;
- 5) essere eseguiti in aree sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui delle merci trasportate, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.), di qualsiasi natura e/o loro contenitori;

Gli interventi come sopra descritti devono essere autorizzati dalla locale Autorità Marittima, dietro formale istanza in bollo, corredata da un certificato di non pericolosità rilasciato da un chimico consulente di porto; detti lavori dovranno essere eseguiti da personale professionalmente idoneo, in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 68 Cod. nav.

CAPO IV - DELLE NORME ANTINCENDIO

Art. 13 - Norme generali di prevenzione incendi

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili.

La Società concessionaria ha l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi antincendio del porto secondo quanto previsto dalle norme in vigore; nel caso si avverta un incendio o un principio di incendio, il personale dipendente dalla Società concessionaria è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle emergenze".

Art. 14 - Misure antincendio

Ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conducente di unità ormeggiata in porto deve:

- 1) mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- 2) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- 3) verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
- 4) provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto e l'Autorità Marittima, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

E' vietato procedere al travaso di combustibili e/o rifornimento a mezzo di apprestamenti, sistemi o apparecchiature non previste, come disposto al successivo Capo V.

E' vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

CAPO V - DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO.

Art. 15 - Generalità

In porto le unità possono effettuare il rifornimento di combustibili liquidi e oli lubrificanti nelle ore diurne, utilizzando la stazione di distribuzione di carburanti ubicata presso il molo di sopraflutto.

E' vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o di travaso, anche parziale.

In caso di necessità, l'interessato deve richiedere all'Autorità Marittima locale apposita autorizzazione. In tal caso sarà consentito effettuare le operazioni di rifornimento all'ormeggio in porto, a mezzo autobotte di prodotti di categoria "C", con punto d'infiammabilità maggiore o uguale a 60° C, determinato con sistema a vaso chiuso.

Art. 16 - Responsabilità

Ai fini del presente Capo, si intendono responsabili delle operazioni di approvvigionamento/rifornimento idrocarburi, il conducente dell'unità rifornita, il concessionario ed il gestore operatore della stazione di rifornimento ciascuno per il rispetto delle prescrizioni che seguono.

Art. 17 - Prescrizioni da osservare

Le operazioni di rifornimento effettuate presso il distributore di carburanti in porto potranno essere eseguite osservando le seguenti prescrizioni a carico dei soggetti di seguito specificati.

La Società concessionaria deve:

- assicurare che l'impianto sia in perfetta efficienza, anche ai fini della manutenzione;
- verificare che il gestore garantisca un servizio di vigilanza negli orari di apertura ed una pronta reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- curare che il gestore conservi copia dei documenti e dei provvedimenti autorizzativi presso l'impianto di distribuzione;
- curare che il gestore mantenga efficiente e pronto all'uso i materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- affiggere la segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare;
- mantenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di Porto di Savona n. tel. 1530, Vigili del Fuoco n. tel. 115, Carabinieri n. tel. 112, Polizia di Stato n. tel. 113), nonché del personale in servizio e reperibile della società concessionaria;
- verificare costantemente il rispetto da parte dell'operatore/gestore addetto all'impianto di rifornimento delle prescrizioni che seguono.

L'operatore/gestore addetto all'impianto di rifornimento deve:

- assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- assicurare e garantire un servizio di vigilanza negli orari di apertura ed una pronta reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- evitare il colaggio di carburante dalle manichette;
- non procedere alle operazioni qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;
- evitare il rifornimento per le unità ormeggiate in seconda fila;
- vigilare affinché a terra, nelle immediate adiacenze dell'impianto e delle aree destinate al rifornimento, e a bordo dell'unità da rifornire non si fumi e non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni;

Il conduttore dell'unità da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento deve:

- mantenere pronti all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'unità;
- assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
- adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo.

Alla banchina destinata al rifornimento è vietato l'ormeggio di unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

In caso di sversamento, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l'addetto alle operazioni dovrà informare tempestivamente l'Autorità Marittima, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediato intervento ed esecuzione.

CAPO VI – DELLE NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E ANTINQUINAMENTO

Art. 18 - Disposizioni in materia di rifiuti

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sono dettate con il "Piano di gestione dei rifiuti", approvato con l'Ordinanza n. 14/2009 del 31.03.2009 emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona.

Art. 19 - Dotazioni antinquinamento del concessionario/gestore del porto

Il concessionario/gestore deve avere prontamente disponibile il seguente materiale:

- metri 150 di panne galleggianti portuali;
- metri 200 di panne galleggianti di tipo oleoassorbente;
- n. 400 fogli oleoassorbenti.

Il concessionario/gestore potrà avvalersi, per il supporto tecnico-operativo, di ditte autorizzate, dotate di mezzi nautici antinquinamento per fronteggiare le emergenze sia in porto che nelle acque antistanti.

Art. 20 - Dotazioni antinquinamento dell'impianto di rifornimento carburanti

Il distributore di carburanti deve custodire, in luogo idoneo e pronto all'uso, il seguente materiale antinquinamento:

- metri 50 di panne galleggianti portuali;
- n. 100 fogli oleoassorbenti.

CAPO VII - DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA IN PORTO

Art. 21 - Generalità

Nell'ambito del porto, l'area funzionale al distributore di carburanti (compresa banchina e sede stradale dall'inizio della separazione delle carreggiate), le aree funzionali ai cantieri di cui all'art. 9 (compreso il tratto stradale tra Piazza dei Fabbri e lo scalo di alaggio e varo), l'area di manovra in testata alla banchina del molo di sottoflutto (banchina di emergenza) sono considerate "aree operative" e pertanto soggette alla disciplina del Codice della navigazione (planimetria in allegato 1)

Le restanti aree interne al porto destinate alla circolazione dei veicoli, rientrano nella previsione dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e sono pertanto da considerarsi "strade aperte all'uso pubblico" e quindi soggette alla disciplina del Codice della strada.

Art . 22 - Accesso in porto

“Al fine di evitare l’ accesso incontrollato di veicoli in porto, garantendo la funzionalità, la sicurezza e l’incolumità delle persone e l’ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali, la Società concessionaria dovrà installare:

1. un impianto mobile di chiusura di tipo “pilomat” all’ingresso dell’area portuale di Via dei Cordari, in corrispondenza dell’uscita a ponente della rotonda di accesso alla Piazza degli Artigiani, come individuata nella planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza; Detto impianto mobile non dovrà in alcun modo ritardare l’eventuale entrata dei mezzi di soccorso e di polizia nell’espletamento delle proprie funzioni; non dovrà, inoltre, pregiudicare la fruibilità pubblica delle strade interessate, pertanto dovrà sempre essere garantito:
 - a) il libero accesso pedonale;
 - b) il libero accesso dei veicoli di soggetti aventi aree a terra/post barca a vario titolo legittimamente in uso;
 - c) il libero accesso ai veicoli in uso a soggetti titolari di legittimità attività economica all’interno del Marina di Varazze;
 - d) il libero accesso ai mezzi destinati ad operazione di carico/scarico;
 - e) il libero accesso dei veicoli diretti alle aree di parcheggio, fintanto che vi siano stalli disponibili.Relativamente ai punti b. e c. qualora non vi siano posti disponibili per il parcheggio, dovrà essere eseguita la procedura prevista dall’ultimo comma dell’articolo 27.
Al fine di garantire quanto sopra, la Società Concessionaria dovrà installare un idoneo sistema monitorio e di informazione agli automobilisti che segnali chiaramente la presenza di disponibilità di parcheggi.
Non fanno eccezioni alle disposizioni predette i veicoli dotati di contrassegno previsto dall’art. 12 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.
2. un impianto semaforico ubicato all’accesso portuale che conduce in Via dei Tornitori e alla Piazza dei Segnanti con idoneo pannello informativo luminoso, atto ad indicare la presenza/assenza di posti liberi per la sosta nelle aree di parcheggio post in freggio ad esse.”

I veicoli possono accedere al porto e sostare esclusivamente sulle aree predisposte a tale scopo (stalli).

Sono permanentemente vietate la sosta e la fermata lungo la strada di accesso al porto, le banchine e i pontili.

Possono accedere in porto senza autorizzazione specifica il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, alle forze di polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, nell’espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per i servizi di emergenza e soccorso.

In tutte le aree operative, come individuate nel precedente art. 21, è consentito l’accesso veicolare e pedonale ai soli soggetti autorizzati che svolgono lavori sulle unità ivi presenti. La sosta dei mezzi di lavoro è consentita solo nelle zone appositamente predisposte.

Nell’area in concessione al distributore carburanti è consentita la sosta solamente all’autobotte, per il tempo strettamente necessario all’operazione di rifornimento.

Art. 23 – Strade aperte all’uso pubblico

Le strade aperte all’uso pubblico si sviluppano attraverso i seguenti assi aventi ognuno un ingresso indipendente:

1. Via del Leudo, Piazzetta dei Pescatori, Molo dei Gozzi ;
2. Via dei Cordari, Piazza dei Fabbri, Molo dei Carpenterieri;
3. Via dei Tornitori.

Art. 24 - Aree portuali escluse dalla viabilità pubblica

La “Via Maestri d’ascia” è esclusa dalla viabilità pubblica.

In tale area e nei sottopassaggi che collegano la stessa alle zone di cui all’art. 23, è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di autoveicoli, motoveicoli e cicli di qualsiasi genere, con eccezione dei mezzi di servizio della Società concessionaria o altri mezzi da questa autorizzati.

Art. 25 - Norme di dettaglio sulla circolazione

1. Via del Leudo, Piazzetta dei Pescatori, Molo dei Gozzi: la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia, con esclusione del tratto di Via del Leudo, nella zona della doppia curva adiacente ai Cantieri Baglietto ove, a causa della visibilità ridotta per entrambi i sensi di marcia, vige il senso unico alternato con precedenza per chi proviene dalla Via Aurelia.

“Il concessionario dovrà posizionare lungo tutta la carreggiata di accesso alla testata del molo di sottoflutto in adiacenza con il ciglio banchina idonee strutture atte ad impedire la caduta in mare di veicoli”

E' vietato il transito pedonale lungo il lato banchina della Piazzetta dei Pescatori e per tutto il tratto adiacente l'ormeggio delle unità da pesca.

2. Via dei Cordari, Piazza dei Fabbri, Molo dei Carpentieri: la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia; all'interno dell'area denominata Piazza dei Fabbri vige la disciplina di cui al successivo art. 26.

3. Via dei Tornitori: la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia solo per accedere alle aree ad essa adiacenti.

Art. 26 - Piazza dei Fabbri

Coloro che transitano nella parte centrale del piazzale, delimitata con segnaletica orizzontale, dovranno adottare tutte le cautele del caso e disimpegnare l'area al più presto; pertanto nella medesima è vietata la sosta e la fermata di autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni.

I cantieri ivi presenti dovranno adottare un sistema di vigilanza e di separazione delle aree di lavoro da quelle destinate alla circolazione portuale, atto a garantire la sicurezza dell'area e, in particolare, per evitare l'ingresso accidentale da parte di autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni.

L'accesso veicolare e pedonale al molo di sopraflutto è sempre ammesso con esclusione dell'arco temporale strettamente necessario all'eventuale movimentazione di unità da parte dei cantieri ivi operanti.

Nel caso di operazioni di alaggio e varo che comportino l'attraversamento della viabilità portuale, il responsabile delle operazioni dovrà:

- interdire temporaneamente il passaggio con idonee transenne mobili;
- sorvegliare, con personale idoneo (non inferiore a due unità), il regolare svolgimento dell'operazione;
- adottare tutte le cautele necessarie affinché il sedime stradale venga occupato per il tempo strettamente necessario.

La Società concessionaria dovrà installare idonea segnaletica, atta a indicare i pericoli dell'area; i cantieri navali e la Società concessionaria dovranno garantirne la cura e la manutenzione.

Art. 27 - Aree di parcheggio

Nel porto, le aree di parcheggio possono essere:

1. pubbliche, delimitate con segnaletica orizzontale di colore bianco o azzurro;
2. riservate e nella disponibilità della Società concessionaria, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo;
3. riservate alle forze di polizia e di soccorso, delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo;
4. riservate alle persone invalide.

Eventuali modifiche successive, relative alla destinazione delle suddette aree, dovranno essere comunicate da parte della Società concessionaria alla Capitaneria di Porto di Savona che, sentito il Comune di Varazze e valutata l'ammissibilità, procederà all'eventuale approvazione.

L'eventuale fermata per operazioni di carico scarico in aree non delimitate a tal fine, dovrà preventivamente essere comunicata alla Società concessionaria, che ne autorizzerà l'effettuazione per un periodo non superiore a un'ora.

Art. 28 - Segnaletica

E' fatto obbligo alla Società concessionaria di collocare in porto apposita segnaletica in conformità al presente Regolamento e alle allegate planimetrie.

E' fatto altresì obbligo alla Società concessionaria di collocare, parallelamente e ad una distanza di 1,5 metri lineari dal ciglio delle banchine adiacenti la viabilità portuale, un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei.

Art. 29 - Prescrizioni di sicurezza

In tutto il porto il limite massimo di velocità è di 20 Km/h.

E' vietato il sorpasso tra autoveicoli, motoveicoli e cicli, nonché la sosta e la fermata ad una distanza inferiore a metri 1,5 dal ciglio delle banchine.

Art. 30 - Mezzi di soccorso e delle forze di polizia

Sono fatti salvi dalle prescrizioni del presente provvedimento i mezzi delle forze di polizia e di soccorso nell'espletamento delle funzioni istituzionali.

CAPO VIII – DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE OPERE FORANEE CON CONDIZIONI METEOMARINE PARTICOLARMENTE AVVERSE

Art. 31 - Molo di sopraflutto

In presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con mare agitato tale da rendere possibile il superamento della diga di sopraflutto, sulla sottostante banchina è vietato:

- l'accesso, il transito e la sosta ad autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni;
- l'attività di rifornimento carburante.

La Società concessionaria è tenuta:

- all'apposizione di cartelli monitori;
- all'apposizione di accorgimenti (es. barriere mobili) atti a dissuadere il transito e la sosta di autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni lungo la banchina di sopraflutto, per la durata dell'evento meteorologico ovvero fino a quando sia disposto dalle Autorità competenti;
- a comunicare ai cantieri, la possibile chiusura dell'area, per le eventuali misure che i cantieri decideranno di adottare per la salvaguardia delle unità o di materiali depositati nell'area Piazzale dei Fabbri e nelle banchine di rimessaggio/operative e di alaggio e varo.

Secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il locale Ufficio marittimo potrà interdire l'area, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo per mezzi, cose e persone con l'eventuale richiesta di emissione di apposita ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Savona.

La Società concessionaria è tenuta ad allestire permanentemente, lungo il muro paraonde, apposito "tientibene" ed un numero adeguato di salvagenti anulari, muniti di cima di recupero, posti ad intervalli di 50 metri.

Art. 32 - Molo di sottoflutto

In presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con mare agitato tale da rendere possibile il superamento della diga di sottoflutto, sulla sottostante banchina è vietato l'accesso, il transito e la sosta ad autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni

La Società concessionaria è tenuta:

- all'apposizione di cartelli monitori;
- all'apposizione di accorgimenti (es. barriere mobili) atti a dissuadere il transito e la sosta di autoveicoli, motoveicoli, cicli e pedoni lungo la banchina di sopraflutto, per la durata dell'evento meteorologico ovvero fino a quando sia disposto dalle Autorità competenti;
- a limitare l'accesso pedonale sul ponte mobile che collega la banchina di riva con il molo di sottoflutto.
- a comunicare alle associazioni sportive/sodalizi nautici ivi operanti la possibile interdizione dell'area per le eventuali misure di tutela da adottare.

Secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il locale Ufficio marittimo potrà interdire l'area, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo per mezzi, cose e persone con l'eventuale richiesta di emissione di apposita ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Savona.

La Società concessionaria è tenuta ad allestire permanentemente, lungo il muro paraonde, apposito "tientibene" ed un numero adeguato di salvagenti anulari, muniti di cima di recupero, posti ad intervalli di 50 metri.

Art. 33 - Ulteriori obblighi

Al fine di adottare in tempo utile gli accorgimenti di cui agli artt. 31 e 32, la Società concessionaria dovrà monitorare i bollettini meteo, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, per la massima diffusione possibile presso l'utenza portuale circa la possibile conseguente, possibile interdizione delle banchine interessate.

Savona, _____

Il Capo del Circondario Marittimo
C.V. (CP) Giampaolo BENZAIA